

sono stati ritenuti giustificati come spese e che sono stati oltre tutto erogati non già a titolo di anticipazione quanto piuttosto di saldo.

Inoltre la durata della polizza era espressamente prevista per il periodo 25/2/92 - 25/2/93 mentre i versamenti in questione sarebbero stati effettuati a distanza di oltre sei anni dal periodo di scadenza di validità della polizza stessa.

A ulteriore dimostrazione della inesistenza della garanzia fideiussoria sta inoltre la circostanza che i versamenti de quo a titolo di saldo sono stati effettuati ben oltre il termine fissato per la realizzazione del progetto, termine che era stato indicato nel periodo 1/1/91 - 31/12/1992 (cfr. doc. n° 11 lettera del 31/10/91 del Ministero del Lavoro all'A.S.For., e verifica amministrativo-contabile del progetto del 3/2/97 - doc. n° 12).

Anche l'ammontare del massimale previsto nella polizza fideiussoria L. 500.000.000 conferma, seppur indirettamente, la circostanza che **la garanzia era stata prestata per le sole anticipazioni e non anche per il saldo** che sarebbe stato erogato al termine dell'attività dell'associazione ed infatti l'importo di L. 500.000.000 coincide non casualmente con i primi due anticipi rispettivamente di L. 225.000.000 e di L. 275.000.000 che furono erogati rispettivamente in data 7/4/1992 e 14/12/1992.

Inoltre manca nella fattispecie il presupposto necessario per avanzare una richiesta di pagamento nei confronti del